



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Il Presidente

Decreto n. 13/2021

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 4, 11 e 12 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTI il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 – recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” – ed il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 – recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – che non hanno previsto proroghe del regime di celebrazione delle udienze “da remoto”, rimasto in vigore sino al 31 luglio 2021, per la giustizia amministrativa;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113 - recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” - e, in particolare, l'art. 17, laddove è previsto che le udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato si celebrino in via ordinaria ed a regime “da remoto”;

VISTA i propri provvedimenti: comunicato 24 febbraio 2020, comunicato 28 luglio 2020, decreto 2 settembre 2020 n. 31, comunicato 10 agosto 2021;

VISTO il protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze “in presenza” presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, sottoscritto in data 20 luglio 2021, pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa;

RITENUTO che appare opportuno confermare sostanzialmente le misure indicate nel proprio D.P. n. 31/2020, alla luce dell'esperienza delle udienze in presenza tenutesi nei mesi di settembre ed ottobre 2020 presso il TAR Piemonte e previo loro marginale adeguamento alla luce delle previsioni del nuovo protocollo d'intesa sullo svolgimento delle udienze “in presenza” presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO, per altro, che l'attuale situazione sanitaria presenta rilevanti differenze rispetto alla situazione dell'anno 2020, se non altro per l'avanzato stato della campagna vaccinale;

DECRETA

Art. 1

Nel periodo di durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto dichiarata sino al 31 dicembre 2021, e comunque sino a nuova disposizione, le udienze e le camere di consiglio – ad eccezione delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato – si svolgeranno “in presenza” e secondo le ordinarie modalità processuali previste dal codice del processo amministrativo, nonché secondo le seguenti modalità operative:

1) Sono soppresse le chiamate preliminari.

2) La chiamata dei giudizi iscritti a ruolo in camera di consiglio e udienza pubblica potrà avvenire secondo le seguenti, alternative, modalità di volta in volta prescelte dal Presidente del Collegio in relazione alla variabile consistenza numerica dei giudizi iscritti a ruolo e per ciascuna adunanza:

2.1.) Ove il ridotto numero di giudizi iscritti a ruolo lo consenta, senza che sia prevedibile il verificarsi di assembramenti inopportuni, la chiamata potrà avvenire in ordine successivo di ruolo, eventualmente anche per piccoli “gruppi” di cause, all'orario indicato nei relativi avvisi di udienza; per ciascun gruppo saranno ammessi in aula di udienza solo gli avvocati interessati ai detti giudizi per le richieste di rito. Le eventuali discussioni richieste si svolgeranno con successiva chiamata il cui orario orientativo verrà mano a mano comunicato. Tra una chiamata e l'altra gli avvocati e il pubblico non devono permanere e assembrarsi nella sala di udienza.

2.2.) In ipotesi di ruoli di camera di consiglio/udienza di maggiore consistenza, per i quali sia prevedibile il verificarsi di assembramenti inopportuni, il Presidente del Collegio curerà la predisposizione di fasce orarie differenziate di chiamata; in ciascuna fascia, della durata di 30/60 minuti, saranno inseriti un numero di giudizi variabile, tra un minimo di 8 e un massimo di 15, fatte salve le situazioni particolari per le quali si renda opportuna una differente modulazione; nella determinazione del numero si terrà conto, ove possibile, della verosimile durata della discussione (in ragione del numero delle parti coinvolte e della tipologia e complessità della questione), delle eventuali connessioni tra ricorsi nonché di ogni altra utile circostanza.

2.3.) Per entrambe le modalità, si formula invito ai Signori Avvocati di improntare la loro attività a criteri di puntualità della richiesta e sinteticità di esposizione; il Presidente del Collegio eserciterà il potere di direzione dell'udienza in funzione anche del rispetto dei tempi previsti di trattazione di tutti i giudizi iscritti nella fascia e a ruolo.

3) Al fine di limitare le presenze nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello della camera di consiglio.

4) Dell'intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione sarà dato atto a verbale e/o nel provvedimento da adottarsi e la detta presentazione della richiesta esime, in considerazione della detta finalità, dalla presenza nel giorno dell'udienza.

5) Al fine di agevolare la programmazione dello svolgimento delle adunanze, le parti costituite hanno sempre la facoltà di comunicare, mediante deposito informatico nel

fascicolo processuale fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello della udienza pubblica o camera di consiglio, eventuali richieste processuali (rinvio, cancellazione dal ruolo, passaggio in decisione unilaterale, etc.) che saranno valutate nel corso dell'adunanza, potendo quindi esimersi dalla presenza.

6) Il regime dei termini di deposito degli atti a contenuto difensivo ritorna ad essere quello previsto dal codice del processo amministrativo, con cessazione della facoltà di deposito di ulteriori scritti difesivi oltre i detti termini.

7) Sempre al fine di limitare le presenze nelle sale di attesa e nelle aule di udienza è necessario il rispetto assoluto degli orari predeterminati per la chiamata, con la conseguenza che non sarà possibile l'accesso al T.A.R. degli Avvocati e del pubblico se non dieci minuti prima dell'orario di chiamata previsto. Gli addetti alla disciplina degli accessi, ai quali sarà fornito l'elenco degli Avvocati e dei relativi giudizi e orari, consentiranno l'accesso alle aule di udienza e sale di attesa ai soli Avvocati e ai rispettivi praticanti e, per le udienze pubbliche, alle sole parti interessate delle cause per le quali debba svolgersi la discussione in udienza pubblica. Esaurite le attività di proprio interesse i Difensori e tutti gli altri Soggetti presenti sono invitati a lasciare con sollecitudine gli Uffici.

8) Nelle sale d'attesa e nelle aule di udienza i Magistrati, gli Avvocati, il Personale amministrativo e il pubblico, se presente, rispetteranno scrupolosamente le regole sul distanziamento personale e indosseranno la mascherina in modo corretto (naso/bocca). Durante le discussioni in udienza pubblica gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga e potranno essere dispensati dal Presidente del Collegio dall'uso della mascherina al momento del loro intervento, se ne faranno richiesta e sussistano le condizioni di sicurezza e distanziamento interpersonale.

9) Fatte salve le prerogative del Presidente del Collegio nell'esercizio del potere di direzione dell'udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento personale e, comunque, indossando la mascherina in modo corretto (naso/bocca). Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico alle aule d'udienza si riconoscerà priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato a una specifica discussione.

10) È consentita la partecipazione dei Praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del Presidente del Collegio di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento personale tra i presenti. Analogamente è rimessa al Presidente del Collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei Tirocinanti in attività presso la Sezione di riferimento.

ART. 2

Nel periodo di durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e comunque sino a nuova disposizione, gli Uffici della Sede del TAR Piemonte, via Confienza n. 10, osserveranno l'orario di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Rimane confermata la possibilità per i Signori Avvocati di inviare richieste per le ordinarie attività di segreteria mediante l'utilizzo delle modalità di deposito delle istanze direttamente nei fascicoli processuali con modalità PAT, ovvero agli indirizzi di posta elettronica e ai recapiti telefonici che sono pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).

Alle dette istanze verrà dato prioritario riscontro attraverso lo svolgimento delle attività con modalità informatiche “a distanza” e le relative comunicazioni verranno veicolate attraverso “comunicazioni di cortesia” e/o messaggi pec agli indirizzi REGINDE dei Signori Avvocati.

ART. 3

Il Segretario Generale del T.A.R. provvederà a curare l’osservanza delle misure di cautela e precauzione igienico-sanitarie vigenti da parte dei Magistrati e del Personale amministrativo. Curerà, inoltre, la organizzazione, comunicazione, divulgazione e osservanza delle dette misure anche nei confronti dell’Utenza che accederà agli Uffici, la quale è parimenti tenuta alla loro osservanza.

Più in generale, appare utile formulare espressa raccomandazione nei confronti di tutti per l’assunzione di condotte personali improntate a persistenti cautela, prudenza e osservanza delle misure igienico-sanitarie vigenti, condotte personali che dovrebbero risultare già ispirate da senso di responsabilità individuale e sociale nonché oggetto di libera determinazione da parte di Ciascuno, non potendo invece essere “imposte” dall’esterno.

Nell’ipotesi di inosservanza delle prescritte misure di cautela e precauzione igienico-sanitarie potrà essere richiesto l’allontanamento dagli Uffici di Coloro che non le osservassero.

ART. 4

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della Sezione interna, a tutti i Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, nonché, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, all’Avvocatura della Regione Piemonte, all’Avvocatura del Comune di Torino, ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di trasmettere il presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, nonché di rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Il Presidente
Vincenzo Salamone